Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per la pesca Il Presidente

12.9.2022

David Mcallister Presidente Commissione per gli affari esteri BRUXELLES

Bernd LANGE, Presidente Commissione per il commercio internazionale BRUXELLES

Antonio TAJANI Presidente Commissione per gli affari costituzionali BRUXELLES

Oggetto:

Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra(2022/0068(COD))

nel quadro della procedura in oggetto, la commissione per la pesca è stata invitata a presentare un parere alle vostre commissioni. In considerazione della proposta in questione, si decide di presentare il parere sotto forma di lettera (articolo 56, paragrafo 1, secondo comma).

François Xavier Bellamy (relatore permanente della commissione PECH per le questioni post-Brexit) e il sottoscritto abbiamo elaborato il presente parere. È stato approvato all'unanimità dai coordinatori nella riunione del 1° settembre 2022 e successivamente

AL\1263758IT.docx PE735.784v03-00

approvato mediante procedura scritta senza osservazioni da parte dei membri della commissione per la pesca.

A nome della commissione per la pesca, mi pregio di trasmettervi in allegato il suo parere sulla proposta relativa a norme per l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso del Regno Unito e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

Vogliano gradire, signori presidenti, i sensi della mia profonda stima.

Pierre Karleskind

François-Xavier Bellamy

SUGGERIMENTI

- having regard to the recommendation of the European Parliament of 27 April 2021 on the conclusion of the trade and cooperation agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain Britany and Northern Ireland (hereinafter 'the Trade and Cooperation Agreement'), and in particular the opinion of the Committee on Fisheries in this respect (P9 TA(2021)0140),
- having regard to Council Decision (EU) 2021/689 of 29 April 2021 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Trade and Cooperation Agreement¹,

A. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene una serie di disposizioni volte a tutelare gli interessi dell'Unione in caso di attuazione insufficiente o di inosservanza, da parte del Regno Unito, degli obblighi che gli incombono in virtù del presente accordo; che nel settore della pesca è in particolare possibile per l'Unione adottare misure compensative, correttive, di salvaguardia o di riequilibrio, nonché misure di sospensione di alcuni dei suoi obblighi a norma degli articoli 501, 506 e 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in appresso "misure per la difesa degli interessi dell'Unione");

B. considerando che la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, prevede temporaneamente, all'articolo 3, che tali misure per la difesa degli interessi dell'Unione possano essere adottate dalla Commissione, e ciò fino all'entrata in vigore di un atto legislativo specifico che ne disciplini l'adozione;

C. considerando che finora l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di pesca non è stata regolare né ottimale; che l'Unione ha incontrato notevoli problemi, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle acque e la concessione di licenze di pesca, o restrizioni supplementari derivanti da misure tecniche di pesca adottate unilateralmente dal Regno Unito senza consultazione preliminare;

D. considerando che l'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un riesame dell'accordo, che dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento che termina il 30 giugno 2026;

E. Considering that in its resolution of 5 April 2022 on the future of fisheries in the Channel, North Sea, Irish Sea and Atlantic Ocean in the light of the UK's withdrawal from the EU (P9 TA(2022)0103), the European Parliament reiterates many concerns about the implementation of the Trade and Cooperation Agreement; che il Parlamento europeo sottolinea altresì che, al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti giuridici, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle

_

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pagg. 2-9

controversie previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

La commissione per la pesca:

- 1. ribadisce la propria preoccupazione circa una rapida, scrupolosa, piena e completa attuazione in buona fede dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca; chiede che l'Unione si avvalga di tutti i mezzi a sua disposizione a tal fine e non esiti ad adottare misure per difendere i suoi interessi in caso di mancata attuazione, sia a breve termine che dopo il periodo di adeguamento;
- 2. accoglie con favore la proposta della Commissione che apre la strada alla definizione, da parte dei legislatori, del quadro per l'adozione di misure volte a difendere gli interessi dell'Unione e all'esercizio del suo diritto di attuare e far rispettare l'accordo di recesso, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o qualsiasi accordo supplementare; sostiene a tal fine la creazione di un quadro istituzionale che consenta di adottare misure rapide, efficaci e proporzionate, nel rispetto dei trattati;
- 3. ricorda che, per quanto riguarda in particolare la pesca, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede la possibilità di talune misure protettive per difendere gli interessi dell'Unione senza previo ricorso a una procedura di risoluzione delle controversie; accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione di definire il quadro per l'adozione di misure volte a difendere gli interessi dell'Unione riguardi la pesca allo stesso modo degli altri interessi settoriali e secondo procedure istituzionali analoghe; invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali a mantenere nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento tutti i pertinenti riferimenti alle questioni relative alla pesca, in particolare quelli contenuti negli articoli 501, 506 e 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, senza alcuna eccezione e a respingere, durante i negoziati interistituzionali, qualsiasi eventuale proposta di deroga in materia di pesca;
- 4. rileva, in particolare, che l'articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento prevede che la Commissione informi il Consiglio dei suoi motivi qualora la Commissione decida di non rispondere favorevolmente alla richiesta di uno o più Stati membri di adottare misure per difendere gli interessi dell'Unione; invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali a modificare tale disposizione in modo che il Parlamento europeo sia posto su un piano di parità con il Consiglio a tale riguardo e che il Parlamento sia informato quanto prima della presentazione di una richiesta di uno o più Stati membri nonché del seguito dato, a maggior ragione se tale richiesta risponde a un'attuazione insufficiente dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di pesca;
- 5. ricorda la dimensione emblematica della pesca nei dibattiti relativi al recesso del Regno Unito dall'Unione; sottolinea l'importanza attribuita dal Parlamento europeo al monitoraggio delle relazioni UE-Regno Unito e la necessità di un'attuazione corretta e in buona fede dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in questo settore; ricorda il potere del Parlamento

europeo di chiedere direttamente alla Commissione di adottare misure per difendere gli interessi dell'Unione di fronte a preoccupazioni specifiche, in particolare nel settore della pesca; sottolinea infine l'importanza attribuita dalla commissione per la pesca al fatto che la Commissione e il Consiglio di adoperino fin d'ora per prepararsi alla fine del periodo di adeguamento, al fine di conseguire una situazione stabile e soddisfacente per il settore della pesca dopo il 30 giugno 2026.